



## COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

### **Allegato all'Ordinanza commissariale n. 26 del 23 maggio 2014**

#### **NOTA TECNICA "CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA DELL'ASSENZA DI SOVRACOMPENSAZIONI DEI DANNI SUBITI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012, TENENDO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI INDENNIZZI ASSICURATIVI, RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DALLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2012) 9853 FINAL E C(2012) 9471 FINAL DEL 19 DICEMBRE 2012"**

(art. 3-bis del D.L. 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla L. 28 marzo 2014 n. 50)

#### **Premessa**

La Decisione C(2014) 2356 finale del 7 aprile 2014 della Commissione Europea ha ricondotto l'aiuto di stato presente nell'art. 11, c. 7 e seguenti del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito nella L. 24 giugno 2013 n. 71, nell'ambito delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

I finanziamenti di cui all'art. 11, c. 7 e seguenti del D.L. n. 174/2012 sono stati gestiti in due diverse modalità tecniche e con due scadenze temporali. Relativamente alla prima e secondo quanto disposto dalla norma originaria, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno sottoscritto in data 5 novembre 2012 una Convenzione, integrata da un Addendum in data 18 novembre 2012 (cosiddetto testo coordinato), che ha definito le linee guida e le regole applicative della prima fase dello strumento, conclusa nel mese di giugno del 2013 (definita in sintesi Moratoria Sisma 1).

Relativamente alla seconda, sulla base di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. n. 43/2013, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno sottoscritto in data 31 luglio 2013 una nuova Convenzione che definisce le linee guida e le regole applicative della seconda fase di operatività dello strumento (definita in sintesi Moratoria Sisma 2).

Si configura una sovracompensazione qualora l'aiuto di stato insito dei finanziamenti di cui alle Moratoria Sisma 1 e 2 sommato al risarcimento, sotto forma di contributi, concessi ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012 e di risarcimenti assicurativi, superi l'ammontare del danno accertato ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 3 e dalle Ordinanze Commissariali applicative ed in particolare dalla spesa ammessa a contributo risarcitorio in applicazione delle medesime Ordinanze commissariali.



## COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

L'aiuto di stato insito nei prestiti di cui all'art. 11, c. 7 e seguenti del D.L. n. 174/2012 nonché di quelli previsti dall'art. 1, c. 365 a 373 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) ai sensi della definizione comunitaria del termine, è pari al valore attualizzato del monte interessi dei prestiti con rimborso a 2 anni calcolato prendendo a riferimento le procedure previste dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008).

L'art. 3-bis del D.L. n. 4/2014 ha esteso il periodo di rimborso di ulteriori 2 anni, sottoponendolo alla definizione dei criteri e delle modalità di verifica di non sovracompensazione di cui alla presente nota tecnica.

### **Criteri e Modalità di verifica della sovracompensazione**

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 3-bis del D.L. 4/2014 le strutture incaricate dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'art. 1, c. 4, del D.L. n. 74/2012 (d'ora in poi nominate le strutture incaricate) acquisiscono tramite l'ABI e le banche convenzionate per le Moratorie Sisma 1 e 2 l'elenco delle imprese beneficiarie dei finanziamenti, con l'indicazione del finanziamento effettivamente concesso a valere su Moratoria 1 e/o 2.

2. Le strutture incaricate calcolano con un metodo standard definito in comune l'aiuto di stato insito nei prestiti di cui all'art. 11, c. 7 e seguenti del D.L. n. 174/2012 nonché di quelli previsti dall'art. 1, c. da 365 a 373, della L. n. 228/2012, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) ai sensi della definizione comunitaria del termine, pari al valore attualizzato del monte interessi dei prestiti calcolato prendendo a riferimento le procedure previste dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008) sia con l'attuale rimborso a 2 anni sia nell'ipotesi di rimborso a 4 anni.

3. Per le imprese che alla data di pubblicazione della presente Ordinanza fossero già state oggetto di decreti commissariali di concessione di contributi ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. n. 74/2012, non si è in presenza di sovra compensazione ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 qualora l'ESL, come sopra definito, insito nei finanziamento concessi ai sensi di Moratoria 1 e/o 2, calcolato a 2 o 4 anni (a seconda della scelta del richiedente), sommato ai contributi risarcitori di cui all'art. 3 del D.L. n. 74/2012 e ai risarcimenti assicurativi non superi l'ammontare del danno complessivamente accertato dalle strutture commissariali competenti nell'ambito delle procedure che hanno dato luogo a detti contributi risarcitori.

4. Nei casi in cui l'ESL come sopra definito, calcolato a 2 o 4 anni, sommato ai contributi risarcitori



## COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

di cui all'art. 3 del D.L. n. 74/2012 (d'ora in poi ESL cumulato) nonché agli indennizzi assicurativi superiori all'ammontare del danno complessivamente accertato dalla struttura commissariale competente nell'ambito delle procedure che hanno dato luogo a detti contributi risarcitori, la parte eccedente potrà essere riconosciuta ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 vale a dire qualora:

- a) il beneficiario presenti alla Struttura commissariale competente una perizia che attesti il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività dalla data del sisma al 31 dicembre 2013 sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del richiedente secondo il fac simile che sarà reso disponibile dalla Struttura commissariale;
- b) la perizia di cui alla lettera a) sia ritenuta conforme dalla Struttura commissariale;
- c) l'ESL insito nel prestito concesso ai sensi dell'art. 11, c. 7 e seguenti, del D.L. n. 174/2012 non sia maggiore di tale differenza.

Relativamente alla quota parte non riconoscibile ai sensi di quanto sopra, qualora non riconoscibile ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1998/2006 "de minimis", le Strutture commissariali competenti provvedono ai conseguenti provvedimenti di revoca e recupero.

5. Per le imprese che alla data di pubblicazione della presente Ordinanza non fossero già state oggetto di decreti commissariali (ovvero determinazioni comunali, secondo la delega di funzioni operata dal Commissario delegato) di concessione di contributi ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. n. 74/2012 ma che richiederanno i contributi risarcitori nei termini previsti dalle Ordinanze Commissariali in attuazione dall'art. 3 del D.L. n. 74/2012, la proroga biennale di restituzione dei finanziamenti è da intendersi come autorizzata senza previo nulla osta delle strutture commissariali.

6. Per detta categoria di imprese, le Strutture commissariali incaricate delle verifiche di possibile sovracompensazione informano le strutture che adottano i decreti commissariali di concessione dei contributi risarcitori del danno complessivamente accertato già risarcito tramite l'ESL insito nei prestiti da rimborsare in 4 anni di cui all'art. 11, c. 7 e seguenti del D.L. n. 174/2012 ai fini della detrazione di detto ESL dal contributo massimo spettante ai sensi di quanto definito nelle Ordinanze commissariali che disciplinano i contributi di cui all'art. 3 del D.L. n. 74/2012.

7. Detta detrazione non viene operata qualora la differenza fra l'ESL insito nei prestiti sommati ai risarcimenti assicurativi e ai contributi risarcitori ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012 e il danno complessivo, così come accertato dalle perizie prese a riferimento per i contributi risarcitori di cui all'art. 3 del D.L. n. 74/2012 sia riconoscibile ai sensi delle Decisioni comunitarie citate, vale a dire qualora:

- a) il beneficiario presenti alla Struttura commissariale competente una perizia che attesti il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività dalla data del sisma al 31 dicembre 2013 sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del richiedente



## COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

secondo il fac simile che sarà reso disponibile dalla Struttura commissariale;

- b) la perizia di cui alla lettera a) sia ritenuta conforme dalla Struttura commissariale;
- c) l'ESL insito nel prestito concesso ai sensi dell'art. 11, c. 7 e seguenti del D.L. n. 174/2012 non sia maggiore di tale differenza.

8. Per le categorie di imprese individuate ai punti 3. e 5. si intende che l'ESL insito nei finanziamenti di cui al D.L. n. 174/2012 è calcolato come aiuto di stato ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 a partire dal giorno successivo all'emanazione del decreto commissariale (ovvero determinazioni comunali, secondo la delega di funzioni operata dal Commissario delegato) di concessione del contributo risarcitorio ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012. I finanziamenti di cui al D.L. n. 74/2012 sono da considerarsi, ai fini delle Decisioni comunitarie citate, come anticipazione dei risarcimenti. L'ESL insito nei finanziamenti, per la parte del finanziamento non eccedente l'ammontare del danno complessivamente accertato dalle Strutture commissariali competenti nell'ambito delle procedure che hanno dato luogo a detti contributi risarcitori, per il periodo intercorrente fra la data di partenza del calcolo degli interessi ai sensi delle procedure definite in Moratoria 1 e 2 e il giorno di emanazione del decreto commissariale (ovvero determinazioni comunali, secondo la delega di funzioni operata dal Commissario delegato) di concessione del contributo risarcitorio ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 74/2012 non è pertanto da considerarsi aiuto di stato.

9. Il calcolo dell'ESL cumulato è effettuato dalle Strutture commissariali al momento del pagamento del saldo del contributo risarcitorio spettante ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012.

10. Relativamente alla categoria di imprese di cui al punto 8. le operazioni di proroga biennale di restituzione dei finanziamenti sono da intendersi come autorizzate senza previo nulla osta delle Strutture commissariali in considerazione di quanto riportato ai punti 4., 7. e 9.

11. Per le imprese che alla data di pubblicazione della presente Ordinanza non fossero già state oggetto di decreti commissariali (ovvero determinazioni comunali, secondo la delega di funzioni operata dal Commissario delegato) di concessione di contributi ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. n. 74/2012 e che non richiederanno i contributi risarcitori nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali in attuazione dall'art. 3 del D.L. n. 74/2012, la proroga biennale di restituzione dei finanziamenti è da intendersi come autorizzata senza previo nulla osta della Struttura commissariale.

12. Per la categoria di imprese di cui al punto 11, le Strutture commissariali incaricate verificano a campione:

- o il possesso delle perizie giurate e la veridicità delle autodichiarazioni di cui l'art. 11, c. 9, lett. a) del D.L. n. 174/2012;



## COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- o l'eventuale presenza di polizze assicurative inerenti i beni danneggiati intestata all'impresa e se del caso l'avvenuto risarcimento assicurativo;
- o l'ammontare del danno così come accertato dalla perizia.

13. Nei casi in cui si verifichi la non veridicità delle autodichiarazioni di cui l'art. 11, c. 9, lett. a) del D.L. n. 174/2012, le Strutture commissariali competenti ne informano l'Agenzia delle Entrate, nonché le altre autorità pubbliche competenti nel caso di dichiarazioni mendaci, ai fini dei conseguenti provvedimenti di revoca dell'ESL insito nei prestiti concessi e delle altre decisioni che le Autorità competenti intenderanno assumere.

14. Nei casi in cui si verifichi che l'ESL insito nei prestito sia maggiore del danno così come accertato dalla perizia relativamente alla parte non coperta da risarcimento assicurativo, le Strutture commissariali competenti potranno riconoscere che la differenza fra l'ESL insito nei prestito e il danno così come accertato dalla perizia relativamente alla parte non coperta da risarcimento assicurativo ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 sia riconosciuta ai sensi delle citate decisioni vale a dire qualora:

- a) il beneficiario di finanziamenti di cui all'art. 11, c. 7 e seguenti del D.L. n. 174/2012 presenti alla Struttura commissariale competente una perizia che attesti il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività dalla data del sisma al 31 dicembre 2013 sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del richiedente secondo il facsimile che sarà reso disponibile dalla Struttura commissariale;
- b) la perizia di cui alla lett. a) sia ritenuta conforme dalla Struttura commissariale;
- c) l'ESL insito nel prestito concesso ai sensi dell'art. 11, c. 7 e seguenti del D.L. n. 174/2012 non sia maggiore di tale differenza.
- d) allegghi alla perizia di cui alla lett. a) copia della perizia di cui all'art. 11, c. 9, lett. a), punto 2) del D.L. n. 174/2012.

15. Per la categoria di imprese individuata al punto 11 e relativamente alla quota parte non riconoscibile ai sensi di quanto sopra riportato nel punto 14. le Strutture commissariali competenti ne informano l'amministrazione centrale competente ai fini dei conseguenti provvedimenti di revoca dell'ESL in eccesso insito nei prestiti concessi.

16. Relativamente alla categoria di imprese di cui al punto 11. le operazioni di proroga biennale di restituzione dei finanziamenti sono da intendersi come autorizzate senza previa nulla osta delle Strutture commissariali in considerazione di quanto riportato al punto 14.